



Avvocatura Distrettuale dello Stato

- Venezia -

Tel. 041/2401011 - Fax 041/5224105

Avv. Antonella Daneluzzi

**FAX 041/2723121**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Direzione Generale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 Venezia

Ufficio I – Affari generali e personale – Dirigenti scolastici – Contenzioso

**OGGETTO: CS 378/13/DN Richiesta parere in merito alle competenze del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti rispetto all'elaborazione e approvazione del Piano annuale delle attività**

Con nota del 6 febbraio 2013 codesto Ufficio ha chiesto alla Scrivente Avvocatura se, sulla base della normativa vigente, con particolare riferimento al D. L.vo 150/2009, risultino variate le competenze del Collegio dei Docenti in merito alle prerogative ad esso attribuite per la deliberazione del Piano annuale delle attività.

A questo proposito occorre in primo luogo richiamare le norme che disciplinano le funzioni e le competenze del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti.

Innanzitutto si richiama l'articolo 25 comma II D. L.vo 165/2001, dove vengono indicate le attribuzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche: *"Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali"*

Si evidenzia che tale disposizione non è stata modificata dal D. L.vo 150/2009, emanato in attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce della citata disposizione, il Dirigente delle istituzioni scolastiche risulta avere autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, che tuttavia deve esercitare nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.

In merito alle competenze del collegio dei docenti, devono essere richiamati l'articolo 7 del decreto legislativo 297/1994 e l'articolo 28 del CCNL Comparto scuola 2006-2009.

Il richiamato articolo 7 assegna al Collegio Docenti attribuzioni nella programmazione dell'attività educativa, nella suddivisione delle classi, nella suddivisione dell'anno scolastico in periodi, in tema di scelta di libri di testo, di aggiornamento dei docenti e dell'articolazione dell'orario delle lezioni, di verifica dell'efficacia dell'azione didattica sulla base del suo andamento complessivo, in relazione agli obiettivi programmati, nonché competenze di carattere elettivo o meramente consultivo.

L'articolo 28 CCNL Comparto Scuola, invece, disciplina specificamente l'ipotesi della deliberazione del piano annuale delle attività ed afferma che *"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7"*.

Dal citato articolo emerge chiaramente che il piano annuale delle attività è predisposto dal dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni e sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali ed è poi deliberato dal collegio docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa.

Si pone ora il problema di stabilire se tali disposizioni siano attualmente vigenti o se, viceversa, siano state modificate o abrogate per effetto dell'entrata in vigore del D. L.vo 150/2009.

Ad avviso dello Scrivente Ufficio, il decreto legislativo 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) non ha cancellato le prerogative degli organi collegiali della scuola.

Infatti, come già sottolineato, la riforma Brunetta non ha modificato l'articolo 25 D. L.vo 165/2001 per cui i poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane attribuiti al dirigente scolastico devono essere esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.

Del resto, la medesima riforma ha inciso sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, in tal senso ampliando i compiti e le responsabilità del Dirigente scolastico, ma non ha modificato direttamente i contratti nazionali vigenti.

Dal combinato disposto dell'art. 25 del Testo Unico del Pubblico Impiego e dell'articolo 7 D. L.vo 297/94, si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli

altri organi collegiali della scuola.

Anche l'articolo 16 comma 2 del DPR 275/1999 stabilisce che il dirigente scolastico deve esercitare le funzioni di cui al D. L.vo 59/1998 – Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome- nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Infine pare opportuno richiamare la nota ministeriale prot. 2792 del 20 aprile 2011 avente ad oggetto le modalità di rilevazione degli apprendimenti per l'a.s. 2010/2011. Ivi si legge *"emerge con assoluta chiarezza che l'ordinamento scolastico richiede alle scuole la partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche e di sistema. In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del vigente CCNL, non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI"*.

Pertanto nella predetta nota, anche se in relazione ad una diversa fattispecie – le cosiddette prove INVALSI -, si afferma chiaramente che, ai sensi dell'art. 28 co. 4 CCNL Comparto scuola, il piano annuale delle attività deve essere predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti.

Anche nella circolare ministeriale 6830 del 18.10.2011, che disciplina la rilevazione degli apprendimenti per l'a.s. 2011/2012, viene ribadito che il CCNL 2006/2009 deve considerarsi vigente.

Infine, si osserva che anche nelle raccolte sistematiche delle disposizioni contrattuali vigenti per il comparto scuola pubblicate dall'ARAN, il testo dell'articolo 28, per quanto qui d'interesse, non risulta modificato.

Quanto detto finora conferma, ad avviso della Scrivente, il predetto orientamento per cui il Decreto Brunetta non ha modificato le competenze degli organi collegiali della scuola ed in particolare le attribuzioni del collegio docenti stabilite all'articolo 7 del Testo Unico e all'articolo 28 CCNL 2006/2009.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e allo stato si archivia l'affare.

Venezia, 4 marzo 2013

L'AVVOCATO INCARICATO

(Avv. Antonella Danekuzzi)



L'AVVOCATO DISTRETTUALE

(Avv. Maria Rosaria Cozzuto Quadri)

